

pg. 339/2024



## AMBITO TERRITORIALE N 15 LEGGE 328/00

Comuni di Marano di Napoli e Quarto  
Comune Capofila: Marano di Napoli  
UFFICIO DI PIANO

### DETERMINAZIONE

N 84 del 23/2/2024	PSZ 2022 - iniziative socio educative a favore di minori residenti nel Comune di Marano - conferimento incarico alla coop.va sociale GIGLIO - CIG B0548470E6 -
-----------------------	--

accertamento di entrata - ...Prenotazione d'impegno - ...Impegno di spesa - ...Liquidazione di spesa -  
...Org. e gestione del personale - ...Determinazione a contrarre - ...Programmazione

### PREMESSA

Il presente provvedimento costituisce l'atto finale del procedimento avviato d'ufficio ed istruito dal dr. Agostino TASSIERO, assistente sociale area minori; lo stesso attesta l'insussistenza nei propri confronti - salve diverse situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza - di cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse, anche potenziale, previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

La presente determinazione è assunta ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs n. 267/2000 (e sue integrazioni e modificazioni), in aderenza allo Statuto ed ai regolamenti del Comune di Marano di Napoli;  
Il conferimento dell'incarico di dirigente ad interim area amministrativa è avvenuto con decreto C.S n° 6/2021,  
L'ultimo bilancio approvato è quello relativo all'anno 2023 (delibera C.S. N 58 DEL 2023)

Premesso che, fruendo del fondo per minori di cui all'art. 42, co. 1, del decreto-legge 21 giugno 2023, n. 48 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, nell'anno 2023 l'Ambito territoriale assegnava alcuni minori ed in carico al servizio sociale dei Comuni di Marano e Quarto presso centri polifunzionali per minori che per il Comune di Marano venivano assegnati n 24 minori ed il servizio aveva termine il 31 dicembre 2023;

che il servizio si è palesato utile per la crescita dei minori che hanno seguito le attività del centro Ritenuto che sia opportuno offrire il servizio anche per l'anno 2024 nei limiti delle disponibilità finanziarie disponibili;

Considerato:

- che nel Comune di Marano di Napoli risultano autorizzati esclusivamente n due centri polifunzionali per minori gestiti, rispettivamente, dalla cooperativa sociale Giglio (centro di Via Gramsci) e dalla suore vocazioniste (centro diurno S. Giuseppe alla Via Marano Pianura) che per l'anno 2023 il centro San Giuseppe, invitato nel mese di settembre 2023 (nota prot. 32192 del 19.9.2023) a produrre la documentazione di rito per l'affidamento di alcuni minmori, non ritenne opportuno rispondere all'invito dell'Amministrazione per cui i minori vennero assegnati al solo centro polifunzionale della cooperativa giglio;

- che per l'affidamento di 24 minori per il periodo dal 15 febbraio 2024 al 31 luglio 2024 è stata esperita sul portale di CONSIP spa una trattativa diretta con la citata cooperativa giglio
- che non è stata invitato il centro polifunzionale San Giuseppe sia per il disinteresse manifestato dallo stesso nel mese di settembre 2023 sia perchè detto centro San Giuseppe non risulta presente tra i soggetti accreditati sulla piattaforma telematica (MEPA) di CONSIIP spa e l'utilizzo di tale strumento del MEPA è reso obbligatorio, per le pubbliche Amministrazioni, dall'art. 1, comma 450 della L. n. 296/2006 e ss.mm.;

Ritenuto che l'affidamento diretto sia giustificato dalle seguenti motivazioni:

- i centri polifunzionali per minori sono servizi semi residenziali previsti dal catalogo regionale dei servizi sociali per l'esercizio dei quali è necessaria l'autorizzazione al

funzionamento, rilasciata dagli Ambiti territoriali sociali, ai sensi dell'art. 6 del regolamento regionale n 4/2014;

- trattandosi di servizi di supporto alle famiglie da rendersi in seguito alla frequenza scolastica, risulta maggiormente rispondente al principio dell'efficacia svolgere gli stessi servizi nel Comune di residenza del minore beneficiario posto che le relative attività – costituite da un supporto scolastico e da attività sportive e laboratoriali – si concentrano tutte in circa quattro ore dal termine della frequenza scolastica e, individuare un prestatore del servizio in Comuni diversi da quello di residenza del beneficiario comporterebbe una riduzione – per la congestione del traffico - del tempo disponibile per le attività atteso che il formalismo dell'evidenza pubblica potrebbe individuare un centro distante anche molti chilometri;
- nel territorio del Comune di Marano risultano autorizzati, come già chiarito, solo il centro diurno S. Giuseppe e la cooperativa giglio per cui non vi sono altri operatori economici che possano offrire il servizio;
- l'art. 50 del codice dei contratti pubblici, per gli affidamenti sotto la soglia di cui all'art. 14 dello stesso e per i servizi sino all'importo di 140.000 €, salva la indicazione delle ragioni che hanno determinato la scelta dell'Amministrazione, ha individuato l'affidamento diretto come procedura ordinaria per la scelta del contraente;

Dato atto che:

- per altra procedura, con nota prot. NAUTG n.74060 del 7.3.2023, ai sensi dell'art. 91 e ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs 159/2011, a nome della cooperativa giglio stata richiesta informativa antimafia e, ad oggi, nulla è pervenuto dalla Banca Dati nazionale Antimafia;
- che con nota prot. NAUTG n.65712 del 20.2.2024, ai sensi dell'art. 91 e ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs 159/2011, a nome della cooperativa giglio stata inoltrata ulteriore richiesta informativa antimafia;

Dato atto altresì:

- che l'impresa è in posizione di regolarità contributiva come da DURC on line, protocollo 38719484 del 27.11.2023 con esito regolare e scadenza 26.3.2024 a nome di "Giglio società cooperativa sociale a r.l. onlus
- che è stato acquisito DGUE sottoscritto della citata cooperativa;

Ritenuto possa conferirsi l'incarico con la espressa clausola risolutiva laddove, in sede di verifica dei requisiti, sia accertato il mancato possesso dei requisiti medesimi autodichiarati nel DGUE;

che il servizio possa essere reso in conformità alle clausole dell'allegato schema di contratto, salva l'ipotesi di decadenza in caso di dichiarazioni mendaci circa il possesso dei requisiti;

Il responsabile del procedimento propone l'adozione di provvedimento in conformità alla presente istruttoria

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

dr. Agostino TASSIERO

IL COORDINATORE UDP

Vista l'istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento

Ritenuto necessario provvedere in merito, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n° 267/2000, fa propria l'istruttoria predisposta dall'incaricato ed approva la documentazione acquisita agli atti ed elencata in precedenza;

ATTESTATA:

- l'insussistenza nei propri confronti – salve diverse situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza – di cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse, anche potenziale, previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

- ai sensi dell'art 147-bis del DLgs 267/2000, recato dall'art. 3, comma 1, lettera d), legge n. 213 del 2012 – la correttezza dell'azione amministrativa e la regolarità tecnico-contabile della formazione dell'atto.

ATTESTATA, altresì:

1 la coerenza e non contraddittorietà dei dati riportati negli allegati e documenti posti a base del

- 2 provvedimento;
- 3 la conformità dell'atto al programma di mandato, al piano esecutivo di gestione, agli atti di programmazione e di indirizzo;
- 4 che l'adozione del presente provvedimento, oltre agli oneri economici riportati nel dispositivo, non produce ulteriori riflessi economici indiretti sulla situazione economica e patrimoniale dell'ente;.

**DETERMINA**

**Conferire** alla cooperativa sociale GIGLIO srl , P. Iva e cod. fisc. 07667450634 con sede in Napoli alla Via Mardracchio a Nazareth 27 l'incarico per un importo presuntivo complessivo di € **53.066,67 oltre iva al 5%** per lo svolgimento delle attività presso il Centro Diurno Polifunzionale per un numero massimo di 24 minori residenti nel comune di Marano per il periodo 15.2.2024 / 31.7.2024 - **CIG B0548470E6** -

Determinare l'inizio del contratto, in pendenza della sottoscrizione dello stesso per atto pubblico, al 15 febbraio 2024 precisando che il contratto è sottoposto a condizione risolutiva qualora dopo l'inizio dell'esecuzione e prima della formale sottoscrizione dello stesso dovesse essere accertato, da informazioni rese dalle Amministrazioni competenti, il difetto di uno o più requisiti previsti agli artt. 94 e 95 del d. lgs n 36/2023

Approvare l'alegato schema di contratto da sottoscrivere per atto pubblico con l'affidatario;  
 Dare atto che la spesa trova copertura al cap. 1430 del bilancio 2024, impegno n 3252/2023 reimpunito, per la realizzazione degli interventi educativi e ricreativi a favore di minori;  
 Inviare copia della presente al Sindaco, al SEF e all'ufficio segreteria;


Publicare la presente determinazione all'albo pretorio on-line del sito web istituzionale


IL COORDINATORE UDP

dr.ssa Maria RUSSO  


Il responsabile sef appone il visto di regolarità contabile ai sensi dell'art 183 del D.Lgs 267/ 2000. Addi \_\_\_\_\_

Determinazione n° 84 del 23/2/2024 Oggetto IMPEGNO IN CARICO Coop. Sociale Giglio

Capitolo (intervento - risorsa)	N° Impegno/Accertamento	Importo Euro	Il responsabile SEF
<u>SUB I 1430</u>	<u>625-1/2024</u>	<u>55.729,00</u>	



**Affidamento minori presso centro polifunzionale – schema contratto con coop.va GIGLIO - CIG ZBE3CBE4F5 -**

**art. 1 oggetto del contratto**

L'Ambito territoriale sociale n 15 affida alla cooperativa sociale giglio, che accetta, l'incarico di provvedere alla realizzazione, a favore di un numero massimo di 24 minori – residenti nel Comune di Marano e individuati in nota formale dell'Ambito incidata alla cooperativa – delle attività educative e ricreative richiamate nell'art. 4 del presente contratto presso il centro polifunzionale per minori sito in Marano, gestito dalla cooperativa affidataria

Al contratto è assegnato il seguente **CIG B0548470E6 -**

**art. 2 durata**

il contratto ha durata dal 15.2.2024 al 31.7.2024

**art. 3 valore del contratto**

Il valore del presente contratto è pari alla somma di € 53.066,67 oltre iva al 5%

Il valore del contratto non costituisce corrispettivo posto che lo stesso è determinato come previsto all'art. 5

**art. 4 obbligazioni conseguenti al contratto**

L'affidatario ha l'obbligo di realizzare gli interventi descritti nella proposta datata 12.2.2024 inoltrata sul portale di CONSIP SPA per la trattativa diretta di cui alla RDO n. 4045289, allegata al presente contratto; le attività laboratoriali ivi previste dovranno essere concordate con il servizio sociale del Comune di Marano.

La vigilanza sulla esecuzione del servizio è affidata al servizio sociale del Comune di Marano

Le attività si svolgono tutti i giorni della settimana escluso il sabato e i festivi

Il numero di minori a cui favore è reso il servizio e le generalità degli stessi sarà formalmente comunicato alla cooperativa giglio con nota sottoscritta dall'ufficio di piano

**art. 5 corrispettivo**

Per ciascun minore riportato nella comunicazione di cui all'ultimo comma dell'art. 4 del presente, il corrispettivo mensile è convenuto come segue

per il mese di febbraio 2024 : € 266,66 oltre iva per ciascun mese

per i restanti mesi di durata contrattuale; € 400,00 oltre iva per minore

In caso di frequenza per un numero di giorni inferiori a quelli previsti nel mese il corrispettivo pro capite mensile dovuto sarà decurtato di € 20 per ciascun giornata di assenza superiore alla terza

**art. 6 modalità di pagamento**

I pagamenti avverranno previa fattura e previa:

- acquisizione di DURC regolare;
- attestazione dell'impresa che nel mese fatturato ciascun minore non registrato assenze superiori a tre;
- attestazione resa dal servizio sociale del Comune di Marano sulla regolarità del servizio reso nel mese fatturato.

L'impresa ha l'obbligo di istituire, per ogni minore, un registro mensile in cui sono annotate le presenze giornaliere; il registro deve essere sottoscritto dal genitore e dall'impresa e, su richiesta del Comune, consegnato mensilmente al servizio sociale del Comune di Marano per il rilascio dell'attestato mensile di regolare esecuzione

In relazione agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010, l'appaltatore dichiara che gli estremi identificativi del conto corrente bancario dedicato alle commesse pubbliche nel quale transiteranno tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione del contratto sono i seguenti: IBAN: ..... Banca ..... di ..... e il delegato ad operarvi è ..... nato a ..... il ..... C.F. ....

L'Appaltatore, a pena di nullità del contratto, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13.8.2010 impegnandosi in ogni transazione all'utilizzo dello strumento del bonifico bancario riportante il **CIG B0548470E6 --**

Ai sensi dell'art. 3 comma 8 della L.136/2010 il presente contratto si risolverà di diritto qualora l'appaltatore effettui transazioni relative all'appalto oggetto del presente contratto con modalità diverse dallo strumento del bonifico bancario o postale salvo che per quanto specificato dall'art. 3, comma 3, L. 136/2010.

**art. 7 personale**

Le parti concordano che l'affidatario dovrà applicare al personale impiegato nel servizio un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dal CCNL applicabile alle cooperative sociali del

#### **Art.14 - Domicilio dell'Appaltatore**

A tutti gli effetti del presente contratto, le parti eleggono il seguente domicilio

Committente: Comune di Marano di Napoli, C.so Umberto 16 Marano di Napoli pec: protocollo@pec.comune.marano.na.it

affidatario: cooperativa sociale "giglio" srl Via Mandracchio a Nazareth 27 Napoli

pec: [giglio@pec.confcooperative.it](mailto:giglio@pec.confcooperative.it)

Le parti convengono che le dichiarazioni recettizie potranno essere inviate, con pieno effetto per il destinatario, indifferentemente all'indirizzo fisico od elettronico eletto

#### **Art.15 - Trattamento dei dati**

Il Comune, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, di seguito "GDPR", informa l'appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente atto, esclusivamente per lo svolgimento degli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti comunali in materia. Ai fini del presente contratto, nel trattamento dei dati personali relativi agli interessati destinatari del servizio, l'appaltatore opera in qualità di Responsabile del trattamento dei dati personali. Si rileva che l'Appaltatore esegue il trattamento dei dati personali di titolarità della Stazione Appaltante esclusivamente come implicita ed indiretta conseguenza delle attività e finalità strettamente inerenti allo svolgimento delle attività affidate all'Appaltatore di cui all'Oggetto del presente contratto. La designazione a Responsabile del trattamento dei dati personali avviene con la sottoscrizione per accettazione del presente contratto; tale sottoscrizione pertanto rende efficace a tutti gli effetti la nomina all'Appaltatore quale Responsabile del trattamento dei dati personali. Tale nomina è da ritenersi valida per tutta la durata delle operazioni di trattamento di cui sopra, e si intenderà revocata negli effetti in coincidenza dell'estinzione contrattuale a sostegno della stessa.

#### **Art.16 - Codice Etico degli Appalti e Protocollo di Legalità**

L'Appaltatore accetta e sottoscrive tutte le clausole del Protocollo di Legalità stipulato tra la Prefettura di Napoli ed il Comune di Marano il 06/09/2007 ed, in particolare, le clausole contenute nell'articolo 8, numerate progressivamente dal n° 1 al n° 8. L'intero Protocollo di Legalità, munito di sottoscrizione, resterà depositato in originale nel fascicolo contrattuale agli atti dell'Ufficio Contratti della S.A. Il costituito sig. .... accetta e sottoscrive il Codice Etico degli Appalti, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 42 dell'8/11/2012. Detto documento, munito di sottoscrizione, resterà depositato in originale nel fascicolo contrattuale agli atti dell'Ufficio Contratti della Stazione Appaltante.

#### **Art.17 - Clausola anticorruzione – Pantouflage**

Ai sensi dell'art. 53 comma 16-ter del Decreto Legislativo n. 165/2001 la Società, attraverso il costituito Rappresentante Legale, sottoscrivendo il presente contratto, dichiara ai sensi dell'art. 47 del DPR. 445/2000, previamente ammonita sulle responsabilità penali e sulle ulteriori conseguenze in caso di dichiarazioni mendaci, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o conferito incarichi comunque denominati ad ex dipendenti della Stazione Appaltante, che hanno esercitato nei confronti dell'Appaltatore poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

#### **Art. 18 – Controversie**

Qualora dovessero insorgere una o più controversie circa l'interpretazione o l'esecuzione del contratto, il foro competente è, in ogni caso, quello di Napoli salva la giurisdizione del Giudice Amministrativo.

#### **Art.19 – Spese di contratto ed accessorie**

Le spese relative e conseguenti al presente contratto, nessuna esclusa o eccettuata, cadono ad esclusivo carico dell'appaltatore.

Ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 16 marzo 1986, n. 131, trattandosi di prestazioni soggette ad I.V.A., il presente contratto sarà registrato con procedura telematica e sconta l'imposta di bollo nella misura prevista dalla tariffa, tabella A (parte prima) allegata al DPR 642/72, art. 1 bis punto 4.

settore socio sanitario - educativo

L'affidatario dovrà inviare all'ufficio di piano i nominativi del personale impegnato nel servizio;  
L'Ambito si riserva la facoltà di richiedere copia del contratto di lavoro stipulato con detto personale e di acquisire copia del modello unilav

**art. 8 nullità della cessione di credito e del contratto**

E' nulla la cessione a terzi del contratto di affidamento nonché la cessione del credito da esso derivante.  
La nullità della cessione del credito, tuttavia, non opera se a favore di istituti bancari a rilevanza nazionale (con esclusione di ogni altra società finanziaria o di intermediazione finanziaria) o Poste Italiane SpA e se previamente comunicata all'Ambito prima della stipula del negozio di cessione  
Restano opponibili al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente

**art. 9 clausola di manleva**

L'impresa si obbliga a tenere indenne l'Ambito territoriale n 15 e, per esso, il Comune di Marano di Napoli quale capofila dell'Ambito, da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni a cose o persone, eventualmente ed a qualunque titolo intervenuti durante lo svolgimento dei servizi e si obbliga, con la sottoscrizione della convenzione, a manlevare e tenere indenne il Comune di Marano di Napoli da eventuali richieste di risarcimento, indennizzo o rimborso avanzate a qualsiasi titolo nei suoi confronti.

**Art. 10 cauzione definitiva e garanzie**

L'impresa, a garanzia del corretto adempimento degli obblighi contrattuali, ha prestato cauzione definitiva, mediante polizza fideiussoria assicurativa N. \_\_\_\_\_ rilasciata in data \_\_\_\_\_ dalla Compagnia \_\_\_\_\_ per l'importo di € 5.306,67 pari al 10% del valore del contratto

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

La polizza, ai sensi dell'art. 117 del d. lgs n 36/2023 prevede:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile,
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante

Tale cauzione sarà svincolata come per legge

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'appaltatore, la Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della suddetta cauzione; qualora la S.A. abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, avvalersi in tutto o in parte di essa, l'Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine prefissato di 10 (dieci) giorni.

L'impresa ha consegnato polizza n \_\_\_\_\_ emessa in data \_\_\_\_\_ dalla compagnia \_\_\_\_\_ concernente la copertura assicurativa per i rischi RCT e RCO con i seguenti

per RCT: per ciascun sinistro € 1.000.000/00 per persone o cose

per RCO: per ciascun sinistro: € 250.000/00 per persona; € 200.000 per cose.

Eventuali scoperti o franchigie non sono opponibili all'Amministrazione e restano a carico dell'impresa.

**art. 11 penali**

Per ogni violazione di ciascuna delle obbligazioni conseguenti al progetto allegato al presente contratto è applicata una penale di € 150; l'applicazione di tre penali determina la risoluzione del contratto

La violazione delle norme del CCNL comporta una penale di € 5.000 e la risoluzione del contratto

La penale sarà ritenuta mediante escussione della polizza e, in caso di insufficienza della stessa, in compensazione dal corrispettivo dovuto

La penale sarà applicata previa contestazione scritta

**Art.12 - Decadenza/Scioglimento/Recesso**

Il contratto è risolto di diritto, senza necessità di pronuncia giudiziale, quando l'appaltatore sia sottoposto a procedura di fallimento, di concordato, di amministrazione controllata o di scioglimento. In caso di trasformazione la stessa dovrà essere tempestivamente autorizzata. Così come previsto dall'art. 2 e 8 del Protocollo di legalità sottoscritto in data 06/09/2007 tra la Prefettura di Napoli ed il Comune di Marano di Napoli e dall'art.91 del D.Lgs 159/2011, oltre ai casi in cui è previsto, *ope legis*, lo scioglimento del contratto, la stazione Appaltante recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art. 92, c. 3, del D.Lgs 159/2011; nei casi previsti da detti articoli il vincolo contrattuale sarà risolto immediatamente ed automaticamente.

**Art.13 - Capacità a contrarre**

Il Sig. \_\_\_\_\_, legale rappresentante, previamente ammonito sulle responsabilità e sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, dichiara che nei suoi confronti non ricorrono cause di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione.